



# COMUNE DI FORANO

## Ordinanza N. 1 del 05/01/2022

PROPOSTA N.ro 1 del Settore AREA TECNICA Ufficio EDILIZIA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE MERCATO MENSILE DI STAZIONE DI GAVIGNANO COMUNE DI FORANO EDIZIONE GENNAIO 2022

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE MERCATO MENSILE DI STAZIONE DI GAVIGNANO COMUNE DI FORANO EDIZIONE GENNAIO 2022**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 16/05/2020; DEL D.P.C.M. 24/10/2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 265 del 25/10/2020 E DEL DPCM 03.11.2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE GENERALE – N. 275 DEL 04/11/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

**PREMESSO CHE:** con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 08,9,11,22 Marzo 1,10 e 26 Aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; con decreto legge 25 Marzo 2020, n.19 sono state adottate Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si è provveduto ad impartire ulteriori prescrizioni per affrontare l'emergenza;

**VISTO** il Decreto Legge n. 33 del 17/05/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; **VISTE:** le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni" del 16 Maggio2020; l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.41 del 16 maggio 2020 "Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 Maggio 2020. Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale, tra le altre attività economiche, viene consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercati e chioschi); il DPCM del 17/05/2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio; Considerato altresì che, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.41 del 16 maggio 2020, prevede che, le attività economiche consentite debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni", integrate per lo specifico con testo regionale del Lazio ed allegate all'Ordinanza Regionale di che trattasi;

**VISTO:** il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020», che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; il D.P.C.M. de 17 settembre

2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ”che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; il D.P.C.M. del 18/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**PRESO ATTO** CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»., all’art.1 comma 9, lettera n) si prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: n) omissis... Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”;

**RICHIAMATO E PRESO ATTO** di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 03/11/2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n- 275 del 04/11/2020, del DPCM del 12/10/2021;

**RICHIAMATO E PRESO ATTO** del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021);

Considerato altresì che, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.41 del 16 maggio 2020, prevede che, le attività economiche consentite debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni”, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio ed allegate all’Ordinanza Regionale di che trattasi;

Considerato che con Ordinanza Sindacale n.12/2021 si era proceduto alla riapertura del mercato mensile di Gavignano di Forano (RI);

**ATTESO** Che il mercato mensile in Gavignano di Forano (RI), che si svolge ogni terza domenica del mese, nonostante l’applicazione delle misure delineate nelle linee guida regionali e nazionali per il commercio a dettaglio su aree pubbliche, rappresenta una potenziale occasione di assembramento e di diffusione del virus essendo frequentato da utenti provenienti da diversi Comuni del comprensorio;

**CONSIDERATA** l'evoluzione della emergenza epidemiologica da COVID -19 tutt'ora in corso, e l'aumento esponenziale del numero di contagiati registrato degli ultimi giorni;

**VALUTATO** attentamente l'attuale andamento epidemiologico nell'intero comprensorio ;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n.833/1978 e dell'art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** il D.Lgs.114/1998 ed in particolare il titolo X commercio al dettaglio su aree pubbliche;

**VISTO** l'art.50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs267/2000 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

VISTO:

il decreto legge del 14 gennaio 2021, n2. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio 2021;

il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.122 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2022;

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto: LA SOSPENSIONE DEL MERCATO MENSILE DI GAVIGNANO edizione GENNAIO 2022;

**AVVERTE CHE:** l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

## **DEMANDA**

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;

PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)

d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;

PEC: [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);

PEC: [tri29848@pec.carabinieri.it](mailto:tri29848@pec.carabinieri.it)

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa

Sabina PEC: [areavigilanza.ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza.ucbs@pec.it)

g) venga trasmessa alla Dott.ssa Antonella Stefania Morgante, componente di parte sanitaria pubblica del C.O.C. all'indirizzo di posta elettronica: [a.morgante@asl.rieti.it](mailto:a.morgante@asl.rieti.it)

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, effettuino il monitoraggio ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune e sono efficaci fino all'emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile, superato e revocato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

Il C.O.C. ed il C.O.I., le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020, restano attivi ed operanti fino a nuova ordinanza del sindaco di chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, l'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal Governo, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Sindaco di Forano attraverso proprie Ordinanze, in relazione all'emergenza da virus COVID - 19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 05.01.2021

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 05/01/2022

Il Dirigente

\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ SALVATORELLI  
ANTONIETTA